



COMUNE di FOLGARIA

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)

**Approvato con deliberazione n. 002 del Consiglio Comunale di data 19
marzo 2015**

Rettificato (art. 7, 5° comma) con deliberazione n. 020 dd. 30.04.2015.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 002 dd. 29.2.2016

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 015 dd. 02.03.2017

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 dd. 27.02.2018

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 dd. 28.04.2023

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) di cui all'articolo 1 e seguenti della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, quale tributo proprio del Comune.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e da quanto disposto dall'art. 8 della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014.
3. Il presupposto d'imposta, i soggetti passivi ed i criteri e parametri di applicazione dell'IMIS sono definiti dalla normativa di cui al comma 1, salvo quanto disposto dal presente regolamento.

ART. 2 Deliberazioni

1. Le decisioni in materia di IM.I.S. di competenza del Comune ai sensi della normativa di cui all'articolo 1 sono assunte dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e comunque prima dell'approvazione del bilancio medesimo, salvo quanto disposto dall'art. 9bis della legge provinciale n. 36 del 1993.
2. Il termine di cui al comma 1 non si applica alla deliberazione di cui all'articolo 3.
3. Le deliberazioni adottate in materia di aliquote, deduzioni e detrazioni di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno in assenza di ulteriori provvedimenti deliberativi.

ART. 3 Aree edificabili

1. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, nell'intento di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Consiglio Comunale¹ fissa, ai sensi dell'articolo 6 comma 6 della legge provinciale n. 14 del 2014, i valori ed i parametri da utilizzare ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento. La deliberazione viene periodicamente aggiornata e comunque ogni tre anni², e trova applicazione per il periodo d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e per tutti i periodi d'imposta successivi fino all'aggiornamento.

¹ Viene indicato il Consiglio Comunale, ma il Comune può liberamente determinare la competenza o del Consiglio o della Giunta. In questo senso la giurisprudenza uniforme ed unanime della Corte di Cassazione (da ultimo e riassuntivamente Sentenza n. 12768/2014 Sezione Civile)

² Termine temporale meramente indicativo. Il Comune può decidere altrimenti.

2. La deliberazione di cui al comma 1 viene adottata almeno 30 giorni³ prima della data di scadenza per il versamento della prima rata dell'imposta come determinata ai sensi dell'articolo 8.
3. Allo scopo di determinare i valori ed i parametri di cui al comma 1 il Consiglio Comunale⁴ deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, i valori utilizzati in sede di procedure di espropriazione per pubblica utilità ed i valori dichiarati in sede di compravendita, successione ereditaria e donazione⁵. I valori possono essere determinati in modo articolato per le diverse zone territoriali del Comune.
4. I parametri si intendono riferiti alle condizioni specifiche della singola area edificabile che possono influire sulla determinazione puntuale della base imponibile dell'area stessa rispetto al valore generale stabilito nella deliberazione, e trovano applicazione nelle fasi dell'accertamento.
5. I valori ed i parametri delle aree edificabili determinati con il presente articolo sono vincolanti per il Comune in sede di attività di accertamento.
6. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti trova comunque applicazione il valore dichiarato dal contribuente per la medesima area edificabile, ovvero definitivamente accertato dai competenti uffici dello Stato, in sede di dichiarazioni comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi erariale collegati ad atti, anche preliminari, di modifica a qualsiasi titolo dei diritti reali relativi alle aree edificabili, ai sensi dell'articolo 6 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014. Tali dichiarazioni hanno valore ai fini dell'IM.I.S. dalla data della loro presentazione e senza effetto retroattivo, e sono modificabili, comunque nel rispetto del comma 1, dopo un triennio con comunicazione presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 7.
7. Qualora l'aggiornamento periodico dei valori di cui al comma 1 del presente articolo consista nella mera applicazione dell'indice di inflazione, il provvedimento viene assunto dalla Giunta Comunale.

³ Termine indicativo, modificabile dal Comune nei limiti della ragionevolezza ed in funzione sia della programmazione di bilancio che dell'organizzazione dell'Ufficio Tributi anche in relazione agli adempimenti di invio ai contribuenti del modello precompilato.

⁴ Vedi nota n. 1

⁵ Parametri indicativi che il comune può integrare o modificare secondo propria valutazione.

TITOLO II – ESENZIONI, ASSIMILAZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 4 Esenzioni ed esclusioni d'imposta

1. Sono esenti, ovvero escluse dall'ambito di applicazione, le fattispecie di cui all'articolo 7 della legge provinciale n. 14 del 2014.
2. Ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 460 del 1997 si considerano esenti gli immobili posseduti dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) riconosciute come tali secondo le modalità di legge.⁶
3. Per i periodi d'imposta dal 2016 al 2022, si applica l'esenzione di cui all'articolo 14 comma 6 ter della legge provinciale n. 14 del 2014 agli immobili posseduti da Cooperative Sociali ed O.N.L.U.S. anche costituite nella forma di persona giuridica commerciale, nei limiti e con le modalità disciplinati dal medesimo articolo 14 comma 6 ter. Per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022 il presente comma si applica anche alle Cooperative di cui all'articolo 14 comma 6 quater della legge provinciale n. 14 del 2014.
4. Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera g bis) della legge provinciale n. 14 del 2014 si considerano esenti le aree edificabili, comunque denominate, che in base alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore comunale consentono esclusivamente l'ampliamento volumetrico, anche solo potenziale, di fabbricati esistenti. L'esenzione non si applica alle aree edificabili, comunque denominate e di qualsiasi dimensione, che consentono, in base alle Norme di Attuazione stesse, la realizzazione anche solo potenziale di nuovi fabbricati⁷.

ART. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni

1. Sono assimilate ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, le seguenti fattispecie⁸:⁹
 - a) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come "abitazione principale" del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali

⁶ L'esenzione di cui a questo comma è facoltativa. Occorre precisare che le ONLUS costituite in forme giuridiche diverse dalle Società di capitali sono esenti relativamente ai fabbricati non destinati a fini commerciali (art. 7 comma 1 lettera c) della legge provinciale n. 14 del 2014), per cui l'esenzione eventualmente decisa con questo comma riguarda le ONLUS costituite in società di capitali ed i fabbricati di tipo commerciale delle ONLUS costituite in forme diverse dalle società di capitali, fatto salvo, per i periodi d'imposta dal 2016 al 2019, quanto previsto dal comma 3.

⁷ L'esenzione di cui a questo comma è facoltativa.

⁸ Le assimilazioni di cui al comma 1 sono facoltative e possono essere disposte anche parzialmente o in modo disgiunto o fra di loro alternativo.

⁹ ATTENZIONE: in alternativa all'assimilazione ad abitazione principale, per le fattispecie di cui alle lettere a) e b) è possibile prevedere un'aliquota agevolata (vedi art. 8 comma 2 lettera e) della legge provinciale n. 14 del 2014). VEDI NOTA AL COMMA 3.

pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L'assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto:

1. dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso;
 2. da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purché ciò avvenga a titolo non oneroso.
2. Le assimilazioni di cui al comma 1 sono riconosciute a seguito di presentazione di specifica comunicazione presentata secondo le modalità di cui all'articolo 7¹⁰.
 3. Per l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti o affini in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista un'aliquota agevolata. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato gratuito l'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare abitativa. La dimostrazione dell'unità immobiliare data in comodato gratuito e del grado di parentela o affinità ad essa collegata dovrà essere fornita, a pena di decadenza dal beneficio, mediante presentazione di comunicazione redatta su apposito modello predisposto dal Comune, allegando copia del contratto registrato. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. Ai fini dell'applicazione del presente comma restano valide, se non variate le condizioni oggettive dell'immobile, le comunicazioni già presentate ai fini I.C.I., IMU.P. e TA.S.I., per fruire della medesima agevolazione.
 4. Sono comunque assimilate ad abitazione principale le fattispecie di cui all'articolo 5 comma 2 lettera b) della legge provinciale n. 14 del 2014.¹¹
 5. La base imponibile dell'IM.I.S. è ridotta del 50% per le fattispecie di cui all'articolo 7 comma 3 della legge provinciale n. 14 del 2014 e quindi:
 - a) i fabbricati d'interesse storico o artistico indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 iscritti con quest'indicazione nel libro fondiario, ovvero quelli privi di iscrizione nel libro fondiario ma notificati ai sensi della legge n. 364 del 1909;
 - b) i fabbricati riconosciuti come inagibili e inabitabili secondo i criteri parametri di cui all'articolo 6.

ART. 5bis Aliquote agevolate

1. Con la deliberazione di cui all'articolo 8 comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014 il Comune può:

¹⁰ Vedi precedente nota n. 11.

¹¹ Valuti il Comune se riportare testualmente nel Regolamento le fattispecie dell'articolo di legge richiamato in questo comma.

- a) stabilire un'aliquota ridotta per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera e ter) della legge provinciale n. 14 del 2014;
- b) stabilire un'aliquota ridotta per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella categoria D8 destinati esclusivamente ad impianti di risalita comunque denominati, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera e bis) della legge provinciale n. 14 del 2014¹²;
- c) stabilire un'aliquota ridotta per i fabbricati abitativi oggetto di locazione turistica ai sensi dell'articolo 37bis della legge provinciale n. 7 del 2002, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera e ter-1) della legge provinciale n. 14 del 2014;
- d) stabilire un'aliquota ridotta per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera f bis) della legge provinciale n. 14 del 2014, nei limiti di cui all'articolo 5 comma 6 lettera d bis) della legge provinciale n. 14 del 2014¹³;
- e) stabilire un'aliquota ridotta per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella categoria D8 destinati esclusivamente a campeggio, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera e bis) della legge provinciale n. 14 del 2014¹⁴;
- f) stabilire un'aliquota ridotta per le aree edificabili per le quali non sia stata accolta la domanda di trasformazione urbanistica ad aree non edificabili secondo la procedura di cui all'articolo 45 commi 4 e 4bis della L.P. n. 15/2015, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera g ter) della legge provinciale n. 14 del 2014.

ART. 6 Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 5 lettera b), si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione ivi prevista, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate come di seguito.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. L'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la presenza anche non contemporanea delle seguenti condizioni:
 - a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero

¹² Questa facoltà trova applicazione per i periodi d'imposta dal 2015 al 2023. Per la categoria D8 nel suo complesso si rinvia all'aliquota agevolata generale dello 0,55% (da deliberarsi a cura del Comune) di cui all'articolo 5 comma 1 della L.P. n. 18/2017 prevista per i periodi d'imposta dal 2018 al 2023.

¹³ Con riferimento ai periodi d'imposta 2018 e 2019 questa facoltà è sospesa in quanto relativamente a questa fattispecie l'articolo 5 comma 1 della L.P. n. 18/2017 ha stabilito l'aliquota dello 0,00% non aumentabile.

¹⁴ Questa facoltà trova applicazione per i periodi d'imposta dal 2017 al 2023. Si veda la nota n. 12 per l'aliquota della categoria D8 relativa ai periodi d'imposta dal 2018 al 2023.

delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

- b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico- edilizia (art. 77 della legge provinciale n. 22 del 1991).

4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della repubblica n. 445 del 2000, nella quale si dichiara:
 - che l'immobile è inagibile o inabitabile;
 - che l'immobile non è di fatto utilizzato.

5. La riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva.

6. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.

7. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell'inizio dei lavori di risanamento edilizio.

TITOLO III – ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E RIMBORSI

ART. 7 Comunicazioni dei contribuenti

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 14 del 2014, non prevede alcun obbligo di dichiarazione ai fini IM.I.S.
2. Per le sole fattispecie di seguito individuate il contribuente è tenuto a presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, entro il termine del **30 aprile** dell'anno successivo¹⁵:
 - a) comunicazione, presentata dal curatore o dal commissario liquidatore, attestante l'inizio della procedura fallimentare, della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione coatta amministrativa. Per questa fattispecie, in deroga alla scadenza temporale generale di cui al presente comma, la comunicazione va presentata entro 90 giorni dall'inizio della procedura;
 - b) sussistenza delle condizioni di assimilazione di fabbricati ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 5 comma 1;
 - c) intervenuto versamento da parte di uno dei contitolari anche per il debito d'imposta degli altri, ai sensi dell'articolo 8 comma 6.
3. In caso di omessa comunicazione per le fattispecie di cui al comma 2 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14 del decreto Legislativo n. 504 del 1992.
4. Per le fattispecie di seguito individuate il contribuente può presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune, ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, entro il termine del **30 aprile** ¹⁶, relativa:
 - a) al nuovo valore aree edificabili ai sensi dell'articolo 3 comma 6 ultimo periodo;
 - b) alla sussistenza del vincolo di pertinenzialità dei fabbricati rispetto all'abitazione principale e fattispecie assimilate, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera d) della legge provinciale n. 14 del 2014.
 - c) per l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti ed affini in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

¹⁵ Comma da inserire (e disciplinare) in ogni caso, poiché comunque la fattispecie di cui alla lettera a) è obbligatoria per legge e la fattispecie di cui alla lettera c) è prevista per legge come facoltà sempre esercitabile dal contribuente. L'unica fattispecie facoltativa è quella della lettera b) e dipende dalla scelta del Comune se assimilare o meno ad abitazione principale le fattispecie di cui all'articolo 5 comma 1. Il termine IMUP era il 30 giugno dell'anno successivo, ma il Comune può fissarlo autonomamente.

¹⁶ Il termine IMUP era il 30 giugno dell'anno successivo, ma il Comune può fissarlo autonomamente tranne per la fattispecie di cui alla lettera d) il cui termine minimo rimane il 30 giugno dell'anno successivo ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera a) della L.P. n. 14/2014.

- d) alla sussistenza dei requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale in capo al coniuge che, in costanza di matrimonio, pone la residenza anagrafica in un fabbricato abitativo diverso da quello che costituiva oggetto della convivenza matrimoniale, ai sensi e nei limiti dell'articolo 5 comma 2 lettera a) e dell'articolo 14 comma 7bis della legge provinciale n. 14 del 2014.
5. Per le comunicazioni di cui al comma 2 e comma 4 lettera c), gli effetti tributari ad esse collegati trovano applicazione con effetto **retroattivo** per il periodo d'imposta cui si riferiscono se presentate entro il termine di cui al medesimo comma 2. Per le comunicazioni di cui al comma 4, lettere a) e b), gli effetti tributari ad esse collegati trovano applicazione **dal giorno della loro presentazione**.¹⁷
6. E' comunque facoltà del contribuente presentare in ogni momento documentazione o comunicazioni che lo stesso ritenga utili per la corretta applicazione dell'imposta, anche in relazione all'invio del modello di calcolo precompilato di cui all'articolo 8.
7. In prima attuazione di questo articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, le dichiarazioni o comunicazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica e della Tassa sui Servizi Indivisibili ovvero, sempre se compatibili, i dati utilizzati dal Comune per l'invio dei modelli precompilati relativamente ai medesimi tributi.

ART. 8 Versamento e riscossione ordinaria

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale n. 14 del 2014, il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 (modello di versamento denominato F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. Sono ammessi, per il pagamento, i seguenti strumenti alternativi:¹⁸
- a) versamento diretto in tesoreria Comunale;
 - b) bancomat e strumenti interbancari on line;
3. Per la gestione, anche parziale o disgiunta, delle fasi del procedimento di riscossione ordinaria il Comune può avvalersi di soggetti esterni ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.
4. Il versamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo d'imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il **16 giugno** ed il **16 dicembre**. In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla

¹⁷ La formulazione di questo comma costituisce una proposta che il comune può disciplinare diversamente. In particolare le due opzioni relative all'entrata in vigore retroattiva o meno della comunicazione vanno valutate e disciplinate univocamente.

¹⁸ Comma facoltativo, da valutare in funzione delle capacità tecniche ed organizzative del Comune. Appare legittimo inserire una disposizione che demandi alla Giunta comunale l'individuazione di ulteriori strumenti di pagamento.

determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale a scadenza **16 dicembre**¹⁹.

5. I contribuenti, fermi restando i termini di cui al comma 4, possono in ogni caso versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi.
6. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014 un contribuente può effettuare il versamento cumulativo anche con riferimento al debito d'imposta degli altri contitolari sui medesimi immobili, a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente che effettua il versamento comunichi al Comune, con le modalità di cui all'articolo 7, quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui il versamento stesso si riferisce.
7. Ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 il Comune invia ai contribuenti un modello precompilato nel quale risultano gli elementi necessari per il calcolo e per il versamento dell'imposta. L'invio deve avvenire almeno **15 giorni**²⁰ prima della scadenza di versamento. Tale termine è determinato con riferimento alla documentazione che prova la consegna dei plichi al soggetto incaricato della spedizione. Il modello precompilato deve contenere:
 - a) l'individuazione degli immobili soggetti all'imposta posseduti dal contribuente e la data alla quale è stata stabilita la situazione giuridica, tributariamente rilevante, degli immobili stessi;
 - b) il calcolo dell'imposta dovuta con evidenza analitica, per ciascun immobile, delle fattispecie applicate, della base imponibile, dei mesi di possesso, delle aliquote, delle detrazioni, agevolazioni, deduzioni ed esenzioni applicate;
 - c) il modello di versamento precompilato ai sensi del presente comma, nonché un modello in bianco;
 - d) gli estremi delle deliberazioni adottate in materia di IM.I.S. per il periodo d'imposta di riferimento;
 - e) le modalità di applicazione e disapplicazione delle sanzioni in relazione all'invio del modello precompilato ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014, anche con riferimento agli obblighi posti in capo al contribuente dalla medesima disposizione normativa;
 - f) l'indicazione del Funzionario responsabile del tributo e delle modalità di relazione tra Comune e contribuente, anche in via telematica;
 - g) le modalità di comunicazione da parte del contribuente per la comunicazione della PEC cui inviare per i periodi d'imposta successivi il modello precompilato²¹.

¹⁹ Il Comune, ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera f) della legge provinciale n. 14 del 2014 può prevedere termini differenti se più favorevoli al contribuente (quindi posposti rispetto al 16 giugno e 16 dicembre) anche in forma massiva per tutti i contribuenti.

²⁰ Si valuta opportuno che il comune fissi un termine congruo che garantisca il ricevimento da parte del contribuente del modello precompilato con ragionevole anticipo rispetto alla scadenza di pagamento. Si ricorda in ogni caso che tale termine non può essere inferiore a 15 giorni.

²¹ Comma facoltativo ma opportuno. La formulazione proposta può essere liberamente modificata dal Comune nel rispetto dell'articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014.

8. Il Comune, anche avvalendosi di soggetti esterni individuati ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, predispone un sistema informatico di calcolo dell'imposta dovuta e lo mette a disposizione dei contribuenti gratuitamente via internet. Le modalità di accesso devono essere libere e improntate alla massima semplicità di utilizzo. Il sistema di calcolo deve in ogni caso consentire la stampa dei documenti di versamento.
9. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296 del 2006, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a **49 centesimi**, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
10. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro **15,00**²².
11. Ai versamenti dovuti a titolo di IM.I.S. si applica l'istituto del ravvedimento operoso come disciplinato dalla normativa statale

ART. 9 Differimento dei termini di versamento

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera f) della legge provinciale n. 14 del 2014, la Giunta Comunale, se non diversamente disposto con apposito decreto ministeriale, può stabilire il differimento di sei mesi del termine di pagamento dell'imposta nel caso di calamità naturali di grave entità.²³
2. E' comunque differito di **12 mesi** il termine di pagamento in caso di decesso del soggetto passivo. Il differimento concerne sia i termini di pagamento per debito d'imposta riferito a periodi di possesso del soggetto deceduto che quelli riferiti al debito d'imposta degli eredi relativamente agli immobili compresi nell'asse ereditario.

ART. 10 Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge n. 296 del 2006, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera eseguita nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
2. Nell'esercizio dei propri poteri di verifica ed accertamento, e comunque prima dell'emissione degli Avvisi di accertamento, il Comune può chiedere al contribuente chiarimenti, dichiarazioni o documentazione anche in relazione alle eventuali

²² Il Comune può aumentare l'importo di € 15,00= a propria discrezione in funzione dei costi di riscossione sia finanziari che organizzativi (tempo da dedicare).

²³ Comma facoltativo. Oltre alla fattispecie inserita è inoltre possibile prevedere il differimento dei termini di versamento per situazioni particolari, da individuare e disciplinare in questo articolo previa attenta valutazione in merito alla loro eccezionalità.

comunicazioni di cui all'articolo 7. La richiesta deve anche prevedere il termine per la risposta, comunque non superiore a 30 giorni. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992.²⁴

3. Non si emettono avvisi di accertamento per importi inferiori o uguali ad **€ 15,00=**, calcolando in tale importo maggiore imposta, sanzioni ed interessi.
4. Ai sensi dell'art. 10 comma 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo n. 218 del 1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
5. In caso di adesione all'accertamento con versamento della maggiore imposta accertata e degli interessi entro il termine per la proposizione di ricorso in sede giurisdizionale, la sanzione applicata per omesso, infedele o tardivo versamento è ridotta nella misura del **50%**²⁵.
6. Per la riscossione coattiva dell'imposta derivante da provvedimenti di accertamento non impugnati e per i quali non è intervenuto il versamento in termini si applicano le procedure, gli strumenti giuridici e le modalità previsti dalla normativa statale.
7. Le attività di accertamento e riscossione coattiva possono essere effettuate anche con affidamento a soggetti esterni al Comune, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e possono riguardare disgiuntamente anche solo una o alcune delle fasi e procedure nelle quali si articola il complessivo procedimento.

ART. 11 Rimborsi

1. Ai sensi dell'articolo 10 comma 9 della legge provinciale n. 14 del 2014 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune procede entro **120**²⁶ giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
2. Il Comune è tenuto a comunicare al contribuente la sussistenza di ipotesi di spettanza del diritto al rimborso comunque rilevate in fase di gestione delle banche dati dell'IM.I.S., allo scopo di consentire al contribuente stesso la presentazione, sussistendone effettivamente i presupposti, dell'istanza di rimborso. La comunicazione può avvenire anche in forma verbale o telefonica o via mail.
3. L'istanza di rimborso deve essere motivata e può essere corredata da documentazione atta a dimostrarne il diritto. Il Funzionario responsabile può chiedere al contribuente chiarimenti in merito all'istanza presentata, ovvero documentazione integrativa. La richiesta del Funzionario deve essere formulata in

²⁴ Comma opportuno ma facoltativo, e rimesso anche nella disciplina alla formulazione autonoma del Comune.

²⁵ Riduzione massima del 50%, ai sensi dell'articolo 10 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014. Questo comma è facoltativo.

²⁶ Il Comune può ridurre il termine di 120 giorni senza limite, ma non può aumentarlo.

forma scritta, ed interrompe il termine del procedimento di rimborso di cui al comma 1. Nella richiesta di integrazione il Funzionario determina anche il termine per la risposta del contribuente, comunque non inferiore a 30 giorni, oltre il quale l'istanza originaria si intende respinta.

4. Sulle somme per le quali viene riconosciuto il diritto al rimborso si applicano gli interessi a decorrere dalla data di versamento dell'imposta per la quale viene stabilito il rimborso, nella misura di cui al successivo art. 13.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 2006, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al **quinto** periodo d'imposta successivo a quello nel quale il provvedimento di rimborso è stato adottato. L'eventuale importo non compensato viene pagato al contribuente. Nella richiesta di compensazione deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario IM.I.S. oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione, o quelle per le quali viene effettuato il pagamento non potendo essere compensate, non sono produttive di ulteriori interessi²⁷.
6. Nel caso di rimborso riconosciuto di spettanza del contribuente a seguito di errore nel versamento effettuato in favore di altro Comune incompetente, la regolazione contabile avviene, con il consenso del contribuente stesso e del Comune di riferimento, direttamente fra le Amministrazioni interessate, senza applicazione di interessi.
7. Il rimborso non è dovuto se l'importo complessivo, comprensivo di interessi, è inferiore o uguale ad Euro **15,00** per ciascun periodo d'imposta.

ART. 12 Rimborso per intervenuta inedificabilità delle aree²⁸

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera g) della legge provinciale n. 14 del 2014 si stabilisce per le aree divenute inedificabili il rimborso dell'imposta.
2. Il rimborso suddetto compete per i **5²⁹** anni precedenti alla data del provvedimento di prima adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante) e decorre dall'anno d'imposta in cui il provvedimento stesso è stato adottato dal Comune. Se

²⁷ Comma facoltativo.

²⁸ Articolo facoltativo. Alla luce della nuova formulazione dell'articolo 6 comma 2 lettera a) della legge provinciale n. 14 del 2014 (che prevede un periodo di rimborso obbligatorio – su istanza del contribuente – per le aree divenute inedificabili) valuti il Comune il mantenimento o meno di questo articolo (se già inserito nel Regolamento per il 2015) anche sotto il profilo organizzativo e dell'onere finanziario. Si rinvia per il dettaglio ai Paragrafi 4.2.1 lettera b) n. 1 e 7.4.1 lettera e) della Guida Operativa IM.I.S. versione 5.1. Si segnala inoltre la possibilità per il Comune, alla luce della formulazione letterale dell'articolo 8 comma 2 lettera g) della L.P. n. 14/2014, di stabilire un periodo temporale (numero di anni) totale cumulativo tra il rimborso facoltativo di questo articolo ed il rimborso obbligatorio di cui all'articolo 6 comma 6 lettera a) della L.P. n. 14/2014 (come richiamato al successivo comma 11). In questo caso, fermo restando appunto il rimborso obbligatorio, la durata in anni di quello facoltativo diventerebbe variabile a completamento del totale degli anni stabiliti.

²⁹ Periodo temporale da determinarsi da parte del Comune, si ritiene non oltre i 10 anni (prescrizione ordinaria da Codice Civile).

l'inedificabilità dell'area viene deliberata a seguito di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge provinciale n. 15 del 2015, gli anni oggetto di rimborso ai sensi di questo articolo si calcolano, per tutte le fattispecie, dalla data di presentazione dell'istanza stessa. Il rimborso, in accoglimento della richiesta presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 11, viene comunque disposto solo a seguito dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale che stabilisce l'intervenuta inedificabilità dell'area.

3. Per le aree destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici³⁰ il sopra indicato rimborso compete per **10**³¹ anni ovvero, se più favorevole, per il numero di anni di cui all'articolo 12bis.
4. Per le aree divenute inedificabili a seguito di istanza presentata in tal senso dal titolare dei diritti reali sull'area stessa, il rimborso compete per **3**³² anni, escludendo comunque dal calcolo il periodo di cui al comma 10.
5. La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di **3** anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale. Il diritto al rimborso è ammissibile in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni edilizie non ancora decadute e non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
 - b) per tali aree non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.
6. Il rimborso è effettuato su richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate.
7. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura di cui all'articolo 13.
8. Il rimborso non è dovuto se l'importo complessivo, comprensivo di interessi, è inferiore o uguale ad Euro **15,00** per ciascun periodo d'imposta.
9. Alla procedura di rimborso di cui al presente articolo si applicano, se non diversamente disciplinato, le disposizioni di cui all'articolo 11.
10. Il rimborso disciplinato da questo articolo è aggiuntivo rispetto a quello previsto in via obbligatoria dall'articolo 6 comma 2 lettera a) della legge provinciale n. 14 del 2014, che riguarda l'imposta versata tra le date, tra di loro alternative, di cui al comma 2 e la data del provvedimento definitivo della Giunta Provinciale di cui al comma 3. Al rimborso relativo alla fattispecie di cui all'articolo 6 comma 2 lettera a) della legge provinciale n. 14 del 2014 si applicano le disposizioni dell'articolo 11.

³⁰ La modifica della formulazione letterale della fattispecie appare opportuna, rispetto alla precedente, per uniformità con l'articolo 12bis, e quindi in conseguenza della modifica normativa intervenuta all'articolo 10 commi 9bis, 9ter e 9ter-1 della L.P. n. 14/2014 ad opera dell'articolo 4 della L.P. n. 9/2017.

³¹ Periodo temporale da determinarsi da parte del Comune, si ritiene non oltre i 10 anni (prescrizione ordinaria da Codice Civile).

³² Massimo per 3 anni, termine perentorio ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera g) della legge provinciale n. 14 del 2014.

**ART. 12bis Rimborso d'ufficio per le aree edificabili
destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi
pubblici³³.**

1. Per le aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici, come individuate dalla relativa normativa provinciale in materia urbanistica, si applica il rimborso d'ufficio dell'imposta versata relativamente alle due fattispecie di cui ai commi 9bis e 9ter dell'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 2014, e quindi:
 - a) a seguito del decorso di dieci anni dall'inizio della destinazione urbanistica di cui a questo comma senza che l'Ente Pubblico competente abbia provveduto all'acquisizione, con qualsiasi modalità giuridica, della proprietà dell'area;
 - b) a seguito di provvedimento urbanistico divenuto definitivo che escluda, in riferimento all'area, ogni possibilità edificatoria come definita ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014.
2. Le fattispecie di rimborso di cui al comma 1 sono fra di loro alternative.
3. Il calcolo dei termini temporali di cui al comma 1 decorre dall'1 gennaio 2015 se la destinazione urbanistica di cui al comma 1 è intervenuta in data precedente.
4. Ai rimborsi di cui al presente articolo si applicano le norme di cui all'articolo 11 ad eccezione della presentazione di richiesta di rimborso da parte del contribuente, che non è dovuta. Il Comune dopo aver adottato il provvedimento di rimborso d'ufficio ai sensi di questo articolo ne notifica copia al contribuente interessato.

ART. 13 Misura degli interessi

5. La misura annua degli interessi, per tutti i procedimenti riferibili al presente Regolamento che ne prevedono l'applicazione, è pari, ai sensi dell'art. 10 comma 6 della legge provinciale n. 14 del 2014, al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun periodo d'imposta.

³³ Le modifiche nella formulazione letterale della fattispecie di questo articolo, proposte ed evidenziate, discendono dalla novella apportata dall'articolo 4 della L.P. n. 9/2017 al testo dell'articolo 10 commi 9bis, 9ter e 9ter-1 della L.P. n. 14/2014, con effetto retroattivo dall'1 gennaio 2016.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14 Funzionario Responsabile

1. La Giunta comunale nomina il Funzionario Responsabile per la gestione dell'IM.I.S., ai sensi e con i poteri di cui all'articolo 8 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014.

ART. 15 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

ART. 16 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
<u>ART. 1 Oggetto del Regolamento</u>	2
<u>ART. 2 Deliberazioni</u>	2
<u>ART. 3 Aree fabbricabili</u>	2
TITOLO II - ESENZIONI, ASSIMILAZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	4
<u>ART. 4 Esenzioni ed esclusioni d'imposta</u>	4
<u>ART. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni</u>	4
<u>ART. 5bis Aliquote agevolate</u>	6
<u>ART. 6 Riduzione dell'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili</u>	6
TITOLO III - ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E RIMBORSI.....	8
<u>ART. 7 Comunicazioni dei contribuenti</u>	8
<u>ART. 8 Versamento e riscossione ordinaria</u>	9
<u>ART. 9 Differimento dei termini di versamento</u>	11
<u>ART. 10 Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva</u>	11
<u>ART. 11 Rimborsi</u>	12
<u>ART. 12 Rimborso per intervenuta inedificabilità delle aree</u>	13
<u>ART. 12bis Rimborso d'ufficio per le aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici</u>	15
<u>ART. 13 Misura degli interessi</u>	15
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	16
<u>ART. 14 Funzionario Responsabile</u>	16
<u>ART. 15 Norme di rinvio</u>	16
<u>ART. 16 Entrata in vigore</u>	16